

**DECISIONE N. 1/2000 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE CE-SAN MARINO
del 7 marzo 2000**

che modifica la decisione n. 1/93 che stabilisce le modalità per mettere a disposizione del Tesoro di San Marino i dazi all'importazione riscossi dalla Comunità per conto della Repubblica di San Marino, nonché l'allegato alla decisione n. 2/96 recante applicazione dell'articolo 1, lettere a) e b), della decisione n. 1/93

(2000/218/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE CE-SAN MARINO,

visto l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/93 ⁽²⁾, nonché la decisione n. 2/96 ⁽³⁾ hanno istituito la procedura da seguire per quanto riguarda l'accertamento, il controllo e la messa a disposizione delle autorità di San Marino dei dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a detta Repubblica; tali modalità sono state stabilite in base ad una distinzione tra la presa in conto e l'accertamento dei dazi come risorse proprie per conto di San Marino o, eventualmente, per la Comunità; quest'ultimo ha luogo soltanto nel momento in cui i documenti giustificativi sono rinviati agli uffici doganali che li hanno rilasciati.
- (2) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1355/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, recante applicazione della decisione n. 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità ⁽⁴⁾ ha introdotto, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, una nuova definizione in materia di accertamento dei dazi all'importazione che stabilisce un rapporto tra la presa in conto e l'accertamento di tali dazi.
- (3) Di conseguenza, è opportuno adattare la procedura in vigore in materia di messa a disposizione del Tesoro di San Marino dei dazi all'importazione riscossi dalla Comunità per conto della Repubblica di San Marino; a tal fine, è opportuno modificare la decisione n. 1/93 e l'allegato alla decisione n. 2/96 per fare in modo che, fatte salve eventuali ulteriori modifiche, i dazi all'importazione relativi alle immissioni in libera pratica di merci originarie di paesi terzi siano accertati al momento della presa in conto dei dazi all'importazione derivanti dall'accettazione del documento T2 SM o T2L SM,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione n. 1/93 del comitato di cooperazione CE-San Marino è modificata come segue:

1) all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) I dazi all'importazione relativi ai documenti T2 SM o T2L SM sono accertati dagli uffici doganali di cui all'allegato dell'accordo al momento della loro presa in conto e sono iscritti nella contabilità di cui alla lettera a).

Nel caso in cui l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM, debitamente vistati dalle autorità doganali della Repubblica di San Marino e necessari per giustificare l'arrivo delle merci a San Marino, non siano presentati entro un termine di tre mesi all'ufficio doganale che li ha rilasciati, si procede ad una rettifica dell'iscrizione contabile iniziale.

In questo caso, i dazi all'importazione sono accertati in quanto risorse proprie della Comunità e iscritti nella contabilità di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 o, eventualmente, nella contabilità separata di cui alla lettera b) di tale paragrafo.

La stessa procedura si applica con gli opportuni adattamenti, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate smerciate sul territorio di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo o per le merci per le quali è insorta un'obbligazione doganale nel quadro del regime dell'ammissione temporanea;

2) l'articolo 1 bis è abrogato.

Articolo 2

L'allegato della decisione n. 2/96 del comitato di cooperazione CE-San Marino è sostituito da quello che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2000.

*Per il comitato di cooperazione
CE-San Marino*

Il Presidente

Eva GERNER

⁽¹⁾ GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 208 del 19.8.1993, pag. 38. Decisione modificata dalla decisione n. 1/96 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 184 del 24.7.1996, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Procedura amministrativa applicabile in sede di attuazione delle lettere a) e b) dell'articolo 1 della decisione n. 1/93 del comitato di cooperazione**1. Adempimento delle formalità di immissione in libera pratica presso gli uffici doganali abilitati**

La concessione dello svincolo per l'immissione in libera pratica delle merci destinate a San Marino darà luogo al rilascio, a seconda dei casi, di un documento T2 SM e T2L SM (*). Analogamente, i dazi all'importazione sono presi in conto entro i termini previsti dalla normativa comunitaria in materia.

Ai fini di controllo, i dazi presi in conto sono iscritti in un registro tenuto a tal fine dall'ufficio doganale interessato, in cui vengono riportate tutte le importazioni destinate a San Marino con riferimento alle merci importate, alla data dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, agli elementi di imposizione, all'importo dei dazi corrispondenti, nonché al documento T2 SM o T2L SM rilasciato.

L'ufficio doganale indica sul documento T2 SM o T2L SM il termine ultimo di tre mesi a decorrere dalla data di rilascio del documento per rispedire, a seconda dei casi, l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM, debitamente vistati dalle autorità di San Marino, all'ufficio doganale che ha rilasciato il documento.

2. Adempimento delle formalità contabili presso gli uffici doganali abilitati

L'iscrizione dei dazi all'importazione nella contabilità "San Marino" [contabilità equivalente a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89] (**) è effettuata in base al suddetto articolo 6.

Le autorità italiane possono decidere di non procedere all'iscrizione nella suddetta contabilità "San Marino" quando i dazi accertati e coperti da una garanzia danno luogo a contestazioni e possono subire variazioni in seguito alle controversie che ne risultano. In tal caso, e fintanto che non si conclude la procedura nazionale per il trattamento amministrativo e/o giudiziario presso le autorità competenti, l'importo dei dazi all'importazione viene iscritto nella contabilità separata "San Marino" [contabilità equivalente a quella prevista alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 6 di detto regolamento].

Ai sensi del presente paragrafo si considerano "autorità competenti":

- per qualunque questione riguardante l'applicazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili in materia doganale, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro che ha proceduto allo sdoganamento o, se del caso, delle Comunità europee (la Commissione e la Corte di giustizia, in particolare);
- per qualunque questione relativa a disposizioni di procedura (notifiche, termini, ecc ...) le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro che ha proceduto allo sdoganamento;
- per qualunque questione relativa all'attuazione pratica di una decisione esecutiva tesa alla riscossione forzata di crediti sul territorio di S. Marino, le autorità giudiziarie di tale Repubblica.

3. Rispedizione dei documenti giustificativi

La rispedizione dei documenti giustificativi all'ufficio doganale che li ha rilasciati, debitamente vistati dalle autorità di San Marino, entro il termine di tre mesi, di cui al punto 1, terzo comma, permetterà l'appuramento dell'operazione di transito.

Se l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM non vengono rispediti all'ufficio che li ha rilasciati entro il termine stabilito, vengono effettuate le annotazioni nel registro di cui sopra e una rettifica dell'iscrizione contabile iniziale. In questo caso, i dazi all'importazione sono accertati come risorse proprie della Comunità e iscritti nella contabilità di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 o, eventualmente, nella contabilità separata di cui alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 6 di detto regolamento.

Detta iscrizione non osta a eventuali correzioni al termine della procedura di ricerca prevista nel quadro del regime di transito comunitario o a seguito dei provvedimenti adottati in base all'assistenza reciproca prevista dalla decisione n. 3/92 del comitato di cooperazione CE-San Marino (***).

(*) Paragrafo 1 dell'articolo 2 della decisione 4/92 del comitato di cooperazione CE-San Marino (GU L 42 del 19.2.1993, pag. 34).

(**) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1.

(***) GU L 42 del 19.2.1993, pag. 29.

4. Applicazione della procedura specifica nel quadro del regime di perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea.

La suddetta procedura si applica, con gli opportuni adattamenti, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate smerciate sul territorio di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo oppure per le merci per le quali è insorta un'obbligazione doganale nel quadro del regime dell'ammissione temporanea.»
